Quaderni di numero 16

FederNotizie

IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Milano Settembre 2007

Relazione per la riunione di studio del 2 aprile 2007
Introduzione al decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Parte I

A cura di Marco Rosnati
Testi normativi a fronte predisposti da Arturo Brienza

Premessa

La riforma del procedimento disciplinare è giunta a poche settimane dalla definitiva entrata in vigore. La mia conversazione - nel quadro delle rinnovate iniziative del Consiglio notarile di Milano volte organizzare incontri periodici con i notai del Collegio per approfondire novità normative e giurisprudenziali e contribuire all'iniziativa del CNN sulla formazione permanente del notariato - è destinata all'inquadramento generale della nuova disciplina e a fornire qualche sintetica indicazione sulle novità apportate alla materia della vigilanza e delle ispezioni, alle sanzioni e ad alcune regole sostanziali della loro applicazione.

Ai problemi di carattere processuale e ad altri approfondimenti saranno dedicati incontri successivi.

Col decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186 – Supplemento Ordinario n. 184/L, è proseguita l'attività di riforma dell'Ordinamento del Notariato promossa dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, che aveva già dato luogo al D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, recante norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili, e al D. Lgs. 5 maggio 2006 n. 182 (Norme in tema di assicurazione per la responsabilità civile ed istituzione di un Fondo di garanzia).

La riforma, va ricordato, era in parte contenuta nella stessa legge 246/05, che aveva apportato modifiche di immediata applicazione, tra cui la nuova formulazione dell'art. 28 LN, che ha equiparato atto pubblico e scrittura privata autenticata; il nuovo testo degli artt. 47 e 48 LN, nel quale la presenza dei testimoni è divenuta l'eccezione; l'obbligo, già previsto dal Codice Deontologico, di conservare a raccolta le scritture private autenticate soggette a pubblicità legale.

La materia disciplinare, di cui ora ci occupiamo, è stata ridisegnata dal D. Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 con 55 articoli il cui contenuto, pur modificando ampi settori della legge notarile, ne ha rispettato la sistematica. Il legislatore delegato, tecnicamente attento, ha infatti proceduto sostituendo il contenuto delle vecchie norme, lasciandone inalterata la collocazione, abrogando quelle corrispondenti agli istituti soppressi e introducendo in sede tematicamente appropriata nuovi articoli con numerazione bis e seguenti nei casi in cui in cui la disciplina, oltre che modificata, è stata ampliata, mediante una regolamentazione più analitica o con la creazione di nuovi istituti.

In alcuni casi (ad es. nell'ipotesi dell'art. 144 o in quella dell'art. 147, che commenteremo tra breve) la disciplina - prima dispersa fra legge notarile e legislazione speciale - è stata opportunamente ricondotta per intero alla legge notarile stessa.

E) Abrogazioni di norme, entrata in vigore della riforma, norme transitorie (artt. 52, 54 e 55 della novella)

Nel corso della trattazione saranno richiamati, argomento per argomento, l'abrogazione o il momento dell'entrata in vigore delle disposizioni volta a volta prese in considerazione e la presenza di disposizioni transitorie; qui di seguito è comunque fornito il quadro d'insieme di tali disposizioni.

1) Abrogazione di norme

L'Art. 52 comma 1, in vigore dal 1/06/2007 e applicabile ai procedimenti promossi dalla medesima data, interviene sulla legge notarile e sul regolamento.
Per quanto riguarda la legge notarile, sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente alle parole «l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato» , e gli articoli 131, 139, 140 e 141.
Per quanto riguarda il regolamento (regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326), sono abrogati gli articoli 262, 263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto, 268, 269, 270, 272, 273 e 274.
L'art. 52, commi 2, 3 e 4, abroga l'articolo 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, l'articolo 25, secondo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 e l'articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
Tali disposizioni abrogative sono entrate in vigore dal 26/8/2006, ma risultano fra le norme applicabili ai procedimenti promossi dal 1/06/2007
Il comma 5 del medesimo l'art. 52, che entrerà in vigore il 1/06/2007 e risulterà applicabile ai procedimenti promossi dalla medesima data, infine, abroga l'articolo 5, commi terzo e quarto della legge 17 maggio 1952, n. 629.

2) Disciplina transitoria

Se ne occupa l'art. 54 della riforma
A) art. 54 comma 1: per alcuni articoli **(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52)** è precisato che si applicano ai **procedimenti disciplinari promossi dal 1/6/ 2007.**
B) art. 54 comma 2: (Principio del favor rei) per i fatti commessi anteriormente al **26/8/2006** (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1), continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli articoli **20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51.**

3) Entrata in vigore

La materia è regolata dall'art. 55 che ha disposto tre diverse date di entrata in vigore secondo le materie trattate.

A) Materia delle sanzioni 26/8/2006

Una serie di disposizioni (articoli **19,** limitatamente all'articolo 135, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, **20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54**) prevalentemente riferite alla materia delle sanzioni, sono entrate in vigore il **26/8/2006** (ossia il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della nuova disciplina nella Gazzetta Ufficiale).

In precedenza, la materia era regolata dall'art. 93 n. 1 L.N., non oggetto di riforma, a mente del quale il Consiglio notarile, oltre a esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri.
Ora, la riforma aggiunge (art. 93 bis) che il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato.
Inoltre, la medesima norma dota i Consigli distrettuali di nuovi poteri di controllo.
Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;
c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
Come si vede, con le disposizioni in esame, la materia deontologica e, in particolare, la normativa elaborata dal Consiglio nazionale del notariato dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, entra espressamente e a pieno titolo fra le fonti che definiscono l'illecito disciplinare e il rispetto di essa diviene oggetto fondamentale, se non privilegiato, dell'attività di vigilanza da parte dei Consigli distrettuali.

Ai poteri/doveri di vigilanza, così ridefiniti, e alle rafforzate facoltà di controllo si collega poi (art. 93-ter) l'autonomo potere di attivare l'organo giudicante, dando direttamente inizio all'azione disciplinare. Infatti, se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153.

Possiamo, già da questi brevi cenni, delineare la modificata funzione del Consiglio notarile in questa materia.
Il Consiglio notarile, come vedremo meglio parlando del nuovo procedimento, cessa del tutto dalle (limitate) funzioni giudicanti che gli assegnava il vecchio testo dell'art. 148 L.N., ma
1) viene confermato nei suoi poteri/doveri di vigilanza, il cui oggetto ora include formalmente la materia deontologica, e rafforzato con le facoltà di accesso e di acquisizione di informazioni di cui sopra;
2) si vede investito direttamente del potere/dovere di esercitare l'azione disciplinare, qualunque sia la pena edittale o la materia coinvolta.
Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.

Art. 10.

Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

Dopo l'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
«**Art. 93-bis.** - 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;

stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione dell'articolo 147 LN, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.
Come vari commentatori hanno notato, la norma, nella parte in cui riafferma l'illiceità della concorrenza ad altro notaio effettuata con riduzioni di onorari, diritti o compensi, pone un delicato problema di coordinamento con il principio dell'abrogazione delle tariffe minime sancito nell'art. 2, comma 1, lettera a) del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, (Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186 – Supplemento Ordinario n. 183).

Art. 30 **Sostituzione dell'articolo 147 LN** **Art. 147** 1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. 2. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione. **In vigore dal 26/8/2006** **Principio del favor rei**	**Art. 147** Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.

Art. 52 comma 4 della novella: abrogazione dell'art. 14R.D.L. 14-07-1937, n. 1666, Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. **In vigore dal 26/8/2006** **Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	***R.D.L. 14-07-1937, n. 1666*** ***Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*** *(G.U. 07-10-1937, n. 234, Serie Generale)* ***Art. 14*** *Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.* *Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà né quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.* *Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato art. 147.*

Art. 13. **Sostituzione dell'articolo 128 LN** «Art. 128. - 1. **Nell'anno successivo ad ogni biennio,** i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione. 2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, **fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, è sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato,** con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorità che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile. 3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e **nei versamenti all'archivio**, siano state osservate le disposizioni di legge.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	*Art. 128* ***Nel primo semestre successivo di ogni biennio*** *i notai dovranno presentare personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, all'Archivio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.* *Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.* *In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori,* ***nella riscossione e nel versamento delle tasse****, siano state osservate le disposizioni di legge.*
Art. 14. **Sostituzione dell'articolo 129** della LN «**Art. 129. -** 1. Le ispezioni sono eseguite: a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili può conferire l'incarico al conservatore di altro archivio; b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva. 2. **Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche**. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate. 3. **Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.**». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	*Art. 129* *Le ispezioni saranno eseguite:* *1) agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile e da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;* *2) Numero abrogato dall'art. 5, comma c. 4, L. 17 maggio 1952, n. 629.*

Il comma 3 attua il coordinamento con la riforma della competenza a conoscere delle questioni disciplinari disponendo che le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla Corte d'appello.
I primi tre commi dell'art. 19 della novella sono in vigore dal 1/06/2007 e risulteranno applicabili ai procedimenti promossi dal 1/06/2007.
Il comma 4 introduce una sorta di vincolo di continuazione per i casi in cui, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione. In tali ipotesi si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.
Si noti che la disposizione non appare applicabile nel caso in cui il notaio contravvenga più volte alla medesima disposizione, ma nella formazione di atti diversi.
Questo comma è entrato in vigore il 26/8/2006, anche se, almeno stando alla lettera della legge, risulterà applicabile ai soli procedimenti promossi dal 1/06/2007.
In assenza di espressa previsione, comunque, non sembra applicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore.

Capo II Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari (art. 18) Titolo introdotto dall'**Art. 18**. Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti dal 1/06/2007**	
Art. 19 Art. 135. – 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la sospensione; e) la destituzione. 2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato. 3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge. **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007** 4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse. **Comma in vigore dal 26/8/2006 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	Art. 135 Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono: 1) l'avvertimento; 2) la censura; 3) l'ammenda; 4) la sospensione; 5) la destituzione. Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.

C2) Nuova formulazione delle norme in tema di avvertimento e censura

L'art. 20 della riforma ritocca la definizione di avvertimento e censura. Mi sembra si tratti di poche modifiche formali.

Art. 20 Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 Art. 136. - 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni	*Art. 136* *L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.* *La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna*

Art. 50. ***(Modifica delle sanzioni per le annotazioni a margine degli atti)***
Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 23 R. D. L. 23 OTTOBRE 1924 n. 1737 1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti. 2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria **da 8 euro a 24 euro** per ogni annotazione omessa. **In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei**	*Art. 23 R. D. L. 23 OTTOBRE 1924 n. 1737* *I notai devono annotare gli estremi delle eseguite trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie in margine agli atti, per i quali tali formalità sono per i notai stessi obbligatorie, sotto la pena di una ammenda di* ***lire 40 (€ 0,02)*** *per ogni omissione.* ***NB*** *se si ritenesse applicabile l'aumento di 5 volte previsto, per le ammende di natura diversa da quella disciplinare, dalla Legge n. 689/1981, l'ammontare sarebbe di lire* ***200 (€ 0,10)***

Art. 51. ***(Modifica delle sanzioni per le annotazioni sul registro somme e valori)***
Sostituzione dell'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64

LEGGE 22 GENNAIO 1934 n. 64	
Art. 10 1. Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalità di cui allo stesso articolo è punito con la sospensione da uno a sei mesi. 2. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.	**Art. 10** 1) E' punito con la sospensione da un mese a sei mesi, ed in caso di recidiva da due mesi ad un anno, il notaro che non tiene il registro prescritto nell'art. 6, oppure lo pone senza le forme stabilite nell'articolo medesimo.
3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, è punito con la sanzione pecuniaria da **21 euro** a **105 euro** e, nei casi più gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.».	2) Salva l'applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell'ammenda da **lire 800 (€ 0,41)** a **lire 4000 (€ 2,07)** e nei casi più gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 6, comma primo e secondo, e dell'art. 7 circa le annotazioni da fare nel registro e nell'estratto.
Abrogato il comma 3) **In vigore dal 26/8/2006** **Principio del favor rei**	3) Il semplice ritardo nell'invio degli estratti è punito con l'ammenda da lire 400 (€ 0,21) a Lire 4000 (€ 2,07)

Art. 9. *(Modifica della sanzione per la percezione di onorari in eccesso)*
Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

«Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari **da uno a tre volte la maggior somma percepita,** salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	*Art. 80 - Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre* ***in una ammenda uguale alla somma esatta in più****, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.*

Sempre in materia di sanzioni pecuniarie va ricordato che l'art. 53 della novella prevede l'emanazione di un regolamento attuativo, da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, con il quale, fra l'altro, saranno aggiornate le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 261 del regolamento notarile vigente (Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326).

Il regolamento attuativo non mi risulta allo stato emanato, sicché sembra per ora vigente un doppio binario: in attesa dell'emanazione del detto regolamento, le sanzioni previste dalla legge notarile sono aumentate nei termini sopra riferiti, mentre quelle comminate dal regolamento notarile (R.D. n. 1326 cit.) rimangono invariate.

Riporto qui di seguito, per comodità, l'art. 261 RN e le norme di maggior interesse tra quelle da esso richiamate.

Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi; delle Ispezioni; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime
CAPO II Delle pene disciplinari

Art. 261

1. Sono punite con l'ammenda di lire 40, estensibile fino a lire 80 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. *[24 abrogato]*, 56, 69, 72, 74 , *[1° abrogato]* e 6° comma, del presente regolamento.
2. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 80, estensibile fino a lire 240 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 48, 70 , 73 , 2° comma, 77, 78 , 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91 , 1° comma, 226 del presente regolamento.
3. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 200 estensibile fino a lire 400 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 37 , ultimo comma, e 128 , 2° comma, del presente regolamento [1].
4. *(comma abrogato).*

Art. 56

1. Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che indichi il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la professione delle persone interdette, inabilitate, o dichiarate fallite nel distretto di ogni Corte o sezione di Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che le ha pronunciate

Art. 69

1. Ove occorra di cancellare qualche parola in un atto, il notaro deve con apposita postilla far menzione del numero delle parole cancellate, e trascrivere la prima e l'ultima di esse.

Art. 72

1. Gli atti, rilegati in volume, ai sensi dell' art. 61 della legge, debbono essere numerati in ogni pagina e forniti di un indice alfabetico delle parti. *(L'indice alfabetico delle parti è stato soppresso dall'art. 21, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.)*

Art. 74

1. *(comma abrogato)*

Omissis

6. Anche i fogli che costituiscono il fascicolo supplementare dei repertori prescritto dall' articolo 63 della legge, sono soggetti alle stesse formalità e modalità prescritte dal presente regolamento.

Omissis

56 e 57; c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64; e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°; f) che impedisce **o ritarda** le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. **2.** È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. **3.** La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale **e del Consiglio nazionale del notariato**, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione. **In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei**	3) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; 4) che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64; 5) che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51; 6) che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.

Iscrizione nel registro delle imprese di verbali e atti costitutivi di società di capitali quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

L'art. 138-bis, a parte la conversione in Euro della sanzione pecuniaria, è stato modificato lessicalmente in relazione al secondo comma, che concerne l'atto costitutivo; mi sembra però che la modifica non ne muti la sostanza.

Al primo comma (iscrizione di verbali) la norma, oltre a richiamare espressamente l'art. 28, altrimenti inapplicabile ai verbali, e a comminare la conseguente sospensione ex art. 138 n. 2, prevede la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 Euro.

Il secondo comma, in tema di atto costitutivo, rende applicabile al notaio che iscrive indebitamente un atto costitutivo la stessa sanzione pecuniaria; la sospensione deriverà invece direttamente dalla violazione l'art. 28, da ritenersi applicabile all'atto costitutivo senza necessità di richiamo.

Art. 23. ***(Interventi sull'art. 138-bis - Indebita iscrizione nel registro delle imprese)***

Art. 138-bis. – 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro. 2. Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. **In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei**	**Art. 138-bis.** - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (€ 516) a lire 30.000.000 (€15.493). 2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

Art. 25. Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:
Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione.
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del notaio.
In vigore dal 26/8/2006
Principio del favor rei

C5) Altre regole sostanziali sull'applicazione delle sanzioni disciplinari

1) Nuova norma in tema di attenuanti e di sostituzione di sanzioni

La disciplina oggi abrogata si fondava su due disposizioni. La prima, ossia l'art. 144 LN prevedeva la possibilità, in presenza di attenuanti, di ridurre la sospensione e la pena pecuniaria di un sesto; di sostituire l'avvertimento alla censura e la sospensione alla sanzione definitiva. Come si vede, la legge notarile, in origine, non prevedeva la sostituzione della sospensione con una pena pecuniaria. A questo aveva però provveduto la seconda disposizione, ossia l'art. 16 del RD 27 maggio 1923, n. 1324, disponendo che per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione, se nel fatto concorrono circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con la sanzione amministrativa.
Il nuovo testo dell'art. 144 ripropone l'istituto con i medesimi effetti, anche di sostituzione di sanzioni, previsti dalla legge previgente, riunificando razionalmente la disciplina nell'ambito dell'art. 144 LN e apportando qualche modifica.
In primo luogo, se le attenuanti generiche sono tuttora previste come criterio per la determinazione della sanzione in concreto, rendendo pienamente utilizzabile l'esperienza giurisprudenziale maturata nel lungo periodo di vigenza del testo precedente, va però osservato che ad esse vengono ad aggiungersi delle circostanze caratteristiche che il legislatore ha ritenuto di tipizzare (quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto).
In secondo luogo si può osservare che la formulazione letterale non dice più che le sanzioni "possono" essere diminuite o sostituite, ma che "sono" diminuite o sostituite, il che sembra ridurre il margine discrezionale in materia.
In terzo luogo merita attenzione la nuova sanzione sostituiva della sospensione, che può ora risultare decisamente afflittiva, dato che viene rapportata, per ogni violazione, a quella prevista dall'art. 138-bis (ossia da 516 euro a 15.493 euro).
In relazione a tale ultima norma (art. 138-bis) è prevista un'attenuazione tipica della sanzione; infatti, se ricorre una delle ipotesi attenuanti, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.

Art. 26.
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26/8/2006 Principio del favor rei

Art. 144. – 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno	***Art. 144*** *Se nel fatto imputato al notaro concorrono le circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.*

L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nel corso delle ispezioni agli atti e ai registri è dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto.

Art. 28 Integrazioni alla legge notarile: dopo l'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

Art. 145-bis

1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.
2. L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 è dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione è dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede.
3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.

In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007

La vecchia disciplina era contenuta

1) nel comma 2 dell'art. 151 LN vecchio testo, ora completamente sostituito dall'Art. 37 della novella

Il testo abrogato era il seguente

Art. 151

1. Omissis.

2. Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007

2) nell'art. 160 LN vecchio testo, ora completamente sostituito dall'Art. 49 della novella che vi ha collocato il richiamo alla legge 7 agosto 1990 n. 241

Il testo abrogato era il seguente

Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado.

In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007

4) Nuova norma in tema di prescrizione

Qui siamo in presenza di un'innovazione davvero decisiva. Come è noto, al di là dei profili di diritto, sotto il vigore della disciplina precedente, in un buon numero di casi, l'elemento decisivo era il decorso del tempo. Infatti, vigente il vecchio testo dell'art. 146, era esclusa ogni forma di interruzione "ancorché vi" fossero "stati atti di procedura"; quanto alla sospensione, la legge non ne faceva cenno e solo un intervento creativo della Corte costituzionale l'aveva introdotta in pendenza del processo penale.

Il quadriennio, pertanto, spesso decorreva prima della decisione definitiva.

Oggi, l'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni, che decorrono dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni rilevate in sede di ispezioni, dal primo giorno dell'anno successivo al biennio oggetto di ispezione.

Inoltre, è venuta meno l'insensibilità dei termini prescrizionali agli atti di procedura; oggi, infatti, per interrompere la prescrizione basta la richiesta di apertura del procedimento disciplinare; analogo effetto interruttivo è poi attribuito alle decisioni non definitive che applicano una sanzione disciplinare.

Relazione per la riunione di studio del 2 luglio 2007
Introduzione al decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Parte seconda

A cura di Marco Rosnati
con la collaborazione di Arturo Brienza

Premessa

Riprendiamo il discorso iniziato il 2 aprile scorso, per dedicarci alla materia più specificamente processuale.

La disciplina che oggi commentiamo interviene sul Capo III del Titolo VI della legge notarile, la cui rubrica viene modificata dall'art. 31 della legge di riforma, in conformità ai nuovi contenuti.

Una prima serie di norme, entrata in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2007, è destinata a disciplinare la competenza territoriale, la costituzione, il futuro rinnovamento e l'organizzazione delle Commissioni Regionali amministrative di disciplina; si tratta degli artt. da 32 a 36 del D. L. agosto 2006, n. 249, che sono intervenuti sulla legge notarile, sostituendo il testo degli artt. 148 e 149, introducendo i nuovi artt. 149-bis e 149-ter, novellando l'art. 150 e introducendo gli att. 150-bis e 150-ter.

Una seconda serie di norme, la cui data di entrata in vigore è il 1 giugno 2007 ed è applicabile ai procedimenti aperti a partire da tale data, detta le regole processuali del procedimento avanti la Co. Re. Di., delle successive impugnazioni e regola compiutamente le misure cautelari in materia disciplinare, essendo stato abrogato l'istituto dell'inabilitazione.

L'esposizione di oggi è svolta in termini un poco differenti rispetto a quella relativa alla prima parte, nella quale era risultato significativo il confronto, testo a fronte, tra disposizioni recanti il medesimo numero di articolo, destinate a regolare, in modo diverso, la medesima materia. La disciplina di cui ci occupiamo oggi invece è recata da disposizioni che hanno assunto il numero di articolo delle precedenti, ma che con quelle non hanno, almeno di regola, alcun rapporto. Ad esempio, il nuovo articolo 148 della legge notarile istituisce la Commissione amministrativa regionale di disciplina, ne definisce l'ambito territoriale, la composizione e la durata in carica dei componenti; il vecchio testo regolava invece il procedimento per l'irrogazione della censura e dell'avvertimento da parte del Consiglio notarile.

Si è quindi preferito far seguire ai principali argomenti trattati con riferimento alla nuova disciplina il testo di legge, ora abrogato, che regolava il medesimo argomento prima della riforma.

Il dettato normativo vecchio e nuovo testo a fronte, viene comunque riprodotto, per comodità del lettore, in allegato alla presente relazione.

A - L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI REGIONALI AMMINISTRATIVE DI DISCIPLINA (CO.RE.DI.).

Salvo diversa indicazione, le disposizioni che commenteremo in questo paragrafo sono entrate in vigore il **1 gennaio 2007** e hanno trovato applicazione nelle procedure di elezione e insediamento delle Commissioni regionali, che si sono svolte negli scorsi mesi.

A1) Circoscrizione territoriale e sede, composizione, durata e finanziamento.

Come accennavo, il nuovo testo dell'articolo 148 della legge notarile, introdotto dall'articolo 32 della novella, istituisce la Commissione regionale amministrativa di disciplina.

Competenza territoriale

Per quanto attiene i magistrati è disposto che non possano essere nominati coloro che siano attualmente iscritti nel registro dei praticanti notai o che nei tre anni precedenti abbiano partecipato al concorso di nomina a notaio.

Ineleggibilità dei notai
Per i notai è invece disposta l'ineleggibilità:
a) per i membri del consiglio nazionale del notariato, per i membri dei consigli notarili distrettuali, per i notai iscritti a ruolo da meno di 10 anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni che precedono le elezioni, sia stata irrogata, anche con decisione non definitiva, una qualsiasi sanzione disciplinare non pecuniaria, ovvero anche una sanzione pecuniaria, ove applicata in luogo della sospensione;
c) per i notai che sono stati condannati per reati non colposi, anche se la pena sia stata applicata su richiesta dell'imputato e del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. A differenza della condanna disciplinare, la condanna penale, ragionevolmente, avrà rilevanza solo se definitiva; peraltro, non essendo previsto termine, si direbbe che essa renda definitivamente ineleggibile il notaio che l'abbia riportata.

Incompatibilità
Sono invece incompatibili i magistrati e i notai che siano in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado ovvero di coniugio con altro membro della commissione, sia togato che notaio; sono ancora incompatibili i notai legati da rapporto di associazione professionale con altro componente della commissione.

Decadenza
L'articolo 149-bis prevede la decadenza dalla qualità di membro della commissione ove sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità.

Declaratoria di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Compete alla commissione stessa, in seduta plenaria, decidere sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti notai.

La sospensione dalle funzioni dei notai appartenenti alla commissione
Sempre l'art. 149-bis attribuisce alla commissione in seduta plenaria il potere di disporre la sospensione dalla carica ove a carico di un componente notaio sia intrapresa l'azione disciplinare.

Mezzi di impugnazione avverso la decisione della CO.RE.DI.
La legge tace su eventuali mezzi di impugnazione contro il provvedimento della commissione; in dottrina, (in particolare, SANTARCANGELO, Il procedimento disciplinare a carico dei notai, Milano, 2007 pag. 118) ritiene ammissibili il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato.

A3) La nomina del presidente e le elezioni dei componenti notai (artt. 150 e 150 bis L. N.)
Nomina e revoca del presidente della Commissione
La nomina del presidente spetta al presidente della corte d'appello del distretto cui appartiene la sede della commissione stessa; ad essa si deve procedere entro il mese di febbraio, ogni tre anni.
Possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato d'appello che abbiano prestato servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto.
Al presidente della corte d'appello competente per la nomina spetta anche l'eventuale revoca, ove ricorrano giusti motivi, e, in genere la sostituzione del presidente della commissione.

Con il provvedimento con cui forma i collegi giudicanti, il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.
Va notato che l'articolo 151 L. N. nuovo testo, a differenza delle altre norme sin qui commentate, è entrato in vigore dal 1/06/2007 ed è applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007

B) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI LA CO. RE. DI.

La riforma ha sostituito il testo degli articoli da 148 a 160 della legge notarile, che regolavano il procedimento, e ha abrogato gli articoli 262, 265, 266, l'articolo 267 commi terzo quarto e quinto, nonché gli articoli da 268 a 272, ambo inclusi, del Regolamento notarile, destinati anch'essi a disciplinare la competenza e il procedimento.
Il complesso di disposizioni qui in esame è entrato in vigore il **1 giugno 2007** ed è applicabile ai procedimenti instaurati a partire da tale data.

B1) La competenza per il giudizio di primo grado (art. 152 L.N.)

Come si ricorderà, la vecchia legge ripartiva la competenza a conoscere delle vicende disciplinari in primo grado tra il Consiglio notarile, cui erano affidate le fattispecie punibili con l'avvertimento o con la censura, e il Tribunale civile, cui erano devolute le fattispecie punibili con le altre sanzioni disciplinari.

Normativa abrogata in materia di competenza funzionale

Art. 148 testo abrogato

1. Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

2. Omissis

Art. 150 testo abrogato

1. Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.

2. In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni sarà dato dal presidente del tribunale.

3. Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore della Repubblica, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

4. Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

5. Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello [1].

Note:1 Vedi l' art. 272, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326

Art. 151 testo abrogato

1. Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

2. Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

Art. 262 RN testo abrogato

Salva la speciale competenza attribuita dalla legge e dal regolamento al Consiglio notarile, per quanto riguarda l'applicazione delle pene dell'avvertimento e della censura, tutte le altre pene comminate dalla legge e dal regolamento stesso sono applicate dal Tribunale civile in Camera di Consiglio.

Art. 265 RN testo abrogato
Qualora gli abusi e le mancanze del notaro siano tali da dar luogo all'applicazione di pene superiori a quelle dell'avvertimento e della censura, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al pubblico ministero, agli effetti dell'art. 152 della legge.

Art. 152 testo abrogato
1. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.

La disciplina attuale
A norma dell'articolo 153 comma 1 L.N., e ferma restando la natura doverosa dell'azione disciplinare e la necessità dell'iniziativa di parte, l'iniziativa del procedimento disciplinare ora compete:
a) al **procuratore della Repubblica** presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede; come si vede, viene meno la competenza del procuratore generale presso la Corte d'appello;
b) al **presidente del Consiglio notarile** del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci. In ogni caso l'azione è esercitata previa delibera del Consiglio.
La stessa delibera è necessaria in caso di intervento nel procedimento disciplinare (Art. 156-bis, comma 5.
Anche nel nuovo regime, come si è detto, il potere di iniziativa del presidente è subordinato a una previa delibera del Consiglio, nonostante che una possibile lettura alternativa dell'articolo 153 lett.b, L. N., nel testo riformato, abbia indotto qualche dubbio nel senso di un'autonoma competenza del presidente.
Tale dubbio peraltro non ha motivo di esistere. Abbiamo già visto che sono rimasti in vigore i primi due commi dell'articolo 267 del Regolamento a mente dei quali il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.
Vi è quindi continuità rispetto al passato nelle procedure consiliari preliminari all'apertura dei procedimenti disciplinari, sia pure nell'ambito del ruolo esclusivamente requirente ora attribuito ai Consigli in questa materia.
c) al **capo dell'Archivio notarile** territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.

Differenze fra i vari soggetti titolari del potere di iniziativa.
Come si può notare, c'è una differenza fra la competenza attribuita al procuratore della Repubblica e al presidente del Consiglio notarile, da un lato, rispetto a quella assegnata al rappresentante dell'Archivio notarile, dall'altro; ai primi due soggetti è attribuita una competenza di carattere generale, mentre al terzo è attribuita un'iniziativa processuale limitata alle infrazioni rilevate nel corso delle ispezioni istituzionalmente a lui demandate.

In caso di ricusazione del Presidente, invece, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.

B4) Il procedimento disciplinare di primo grado (Artt. 155, 156, 156-bis e 157 L.N.)

Le attività preliminari (assegnazione del procedimento e avvisi alle parti)
Ricevuta la richiesta di procedimento disciplinare, il presidente, a norma dell'articolo 155 nuovo testo L. N., deve, nel termine ordinatorio di **cinque giorni**, assegnare il procedimento a un collegio, designando il relatore.
Contestualmente deve dare **immediato avviso** dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e al notaio interessato; se l'organo richiedente è soggetto diverso dal Consiglio notarile di appartenenza del notaio, l'avviso deve essere necessariamente esteso a tale Consiglio.

La trasmissione della copia degli atti o il deposito di essi
Ai destinatari dell'avviso deve essere trasmessa copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.

La presentazione di memoria da parte del notaio
Il notaio, nei **quindici giorni** successivi al ricevimento dell'avviso (il termine qui sembra perentorio), ha facoltà di presentare una memoria.

Il non luogo a procedere
Entro **quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria**, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi cui era dovuto l'avviso di inizio procedimento a norma di quanto sopra esposto.
La dichiarazione di non luogo a procedere può essere impugnata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dall'organo richiedente e, se diverso, dal Consiglio notarile di appartenenza del notaio. L'impugnazione va proposta in sede giurisdizionale con reclamo alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di **trenta giorni dalla notificazione** della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di **un anno dal suo deposito**.

La fissazione dell'udienza, (Artt. 156 e 156 bis comma 4 L.N.)
Se la commissione non dispone il non luogo a procedere, il presidente nel termine, sempre da ritenersi ordinatorio, di **quindici giorni** dalla scadenza del termine assegnato al notaio per presentare la propria memoria, deve fissare la data per la discussione la quale, secondo l'articolo 156, nuovo testo, L. N. deve avere luogo **entro i successivi trenta giorni**; alle parti ne deve esser data notizia con un preavviso di almeno **venti giorni**.

La rappresentanza l'assistenza delle parti,
L'articolo 156-bis detta le regole in materia di assistenza dei soggetti interessati. Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore; può farsi assistere da altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore.

Il dispositivo deve essere letto dal presidente immediatamente dopo la decisione e la decisione deve essere depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.

Diversa qualificazione dei fatti e accertamento di fatti diversi da quello addebitato *(Art. 156* bis commi 8 e 9 L.N.)
Può avvenire che il collegio attribuisca una diversa qualificazione giuridica ai fatti allegati; in tal caso, se il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità, il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi **venti giorni**. Le parti possono depositare ulteriori memorie ed indicare nuovi mezzi di prova nel rispetto dei termini già visti per il deposito di memorie e per la deduzione di mezzi di prova, ossia nei **cinque giorni** che precedono la nuova udienza, salva la facoltà di contro dedurre nei due giorni precedenti l'udienza stessa.

Diverso è il caso in cui emergano fatti diversi da quello addebitato; in tali ipotesi il collegio deve rimettere gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.

La norma di chiusura.
La disciplina processuale abrogata era rappresentata da poche norme, destinate a regolare, in modo per la verità piuttosto lacunoso, il procedimento avanti il consiglio Notarile e quello avanti il Tribunale. La completezza del sistema era in qualche modo assicurata dalla norma di chiusura di cui all'art. 157 L.N. vecchio testo, che rendeva applicabili ai procedimenti disciplinari "le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio."
La nuova normativa ripete la medesima regola solo per i procedimenti di impugnazione a carattere giurisdizionale avanti la corte d'appello e la corte di cassazione (cfr. artt. 158-bis e 158-ter); la disciplina della fase decisoria avanti la Comissione regionale, sembra trovare - salvo espliciti richiami al c.p.c. - la propria norma di chiusura nel nuovo testo dell'art. 160 L.N.e, quindi nel richiamo alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Tale richiamo, peraltro, dato il carattere esaustivo della disciplina attuale, ha una funzione assai più limitata rispetto al precedente rinvio ex art. 157 abr., che integrava un dato normativo lacunoso.
Stante la sostanziale completezza della disciplina dettata in sede propria e gli specifici richiami alla disciplina processuale civile (si pensi alle regole in materia di astensione e ricusazione, alle modalità di assunzione delle testimonianze), il richiamo ai principi generali in materia di procedimento amministrativo, almeno a un primo esame, sembra avere un ruolo piuttosto limitato.

La disciplina precedente

Norme abrogate in materia di procedimento avanti il Consiglio notarile
Art. 267 RN
1. Tuttora vigente.
2. Tuttora vigente
3. Qualora il Consiglio decida che si debba procedere a giudizio, il presidente ne dà avviso al notaro con lettera raccomandata contenente l'indicazione precisa dell'addebito.
4. Il notaro può presentare al Consiglio, con memoria scritta o personalmente, nel giorno che gli sia fissato, a norma dell'art. 148 capoverso della legge, le sue giustificazioni.

L'esecutività della sentenza.

La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, (art. 158-ter) fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia presentata congrua cauzione.

La disciplina precedente

La disciplina previgente prevedeva distinte impugnazioni a seconda che si trattasse di decisioni del consiglio notarile ovvero di decisioni di primo grado del tribunale: nel primo caso era previsto l'appello avanti al tribunale civile, nel secondo il gravame andava rivolto alla corte d'appello.

Norme abrogate in tema di impugnazione delle decisioni del consiglio notarile

Art. 149 testo abrogato

1. Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

2. Tanto il notaro quanto il procuratore della Repubblica hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero [1].

Note:1 Vedi gli artt. 268, 269, 270, 271 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 .

Art. 268 RN testo abrogato

Il ricorso col quale l'incolpato impugna il provvedimento deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. 149, capoverso, della legge.

Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi al giudizio, ordina con suo decreto la comunicazione del ricorso al pubblico ministero, e nomina un giudice per riferirne al Tribunale in Camera di Consiglio nel giorno stabilito col decreto stesso

Art. 269 RN testo abrogato

Se il provvedimento del Consiglio notarile è impugnato dal pubblico ministero, il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. 149, capoverso, della legge.

Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamati i documenti relativi al giudizio e chiesto al Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina un giudice per riferirne in Camera di Consiglio nel giorno stabilito nel decreto.

Copia del ricorso e del decreto è notificata, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'incolpato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione

Norme abrogate in tema di impugnazione delle decisioni di primo grado del tribunale

Art. 155 testo abrogato

1. La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

2. L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.

3. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

4. Le norme stabilite negli artt. 152 , 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello [1].

Note:1 Vedi gli artt. 96 e 273 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 .

Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare.

Può essere distinta una forma di sospensione cautelare facoltativa e una sospensione cautelare obbligatoria.

D1) La sospensione cautelare facoltativa (Art. 158-sexies commi 1, 2 e 3)

Legittimazione attiva
La sospensione cautelare dell'incolpato dalle funzioni notarili (così come ogni altra opportuna misura cautelare) può essere disposta, a istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o del procuratore della Repubblica o del presidente del Consiglio notarile che, non avendo promosso l'azione, fossero eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5.
Prima dell'inizio del procedimento disciplinare, la misura cautelare può essere adottata a istanza di uno dei soggetti titolari del potere di esercitare l'azione, ossia, il procuratore della Repubblica, il presidente del Consiglio notarile e il capo dell'Archivio notarile competente per le ispezioni. (Art. 153, comma 1, lettere a, b e c).

Requisiti obiettivi
Le misure cautelari facoltative possono essere disposte:
1) se risultano addebitati **fatti disciplinarmente rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili,** o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti;
2) nei confronti del notaio
- contro il quale è stata pronunciata **condanna non ancora passata in giudicato per reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi**, ancorchè sia stata inflitta una pena di durata minore, (art. 142-bis che rinvia all'art. 5 comma 1 n.3), a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero
- contro il quale è stata comminata la **sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.**
La legittimazione a proporre l'istanza, in tal caso spetta alle parti e ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 158-sexies, di cui s'è detto sopra.

Le misure cautelari facoltative possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti.
Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, **entro trenta giorni** dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.

D2) La sospensione cautelare obbligatoria. (Art. 158-sexies comma 4)
Legittimazione attiva
La legittimazione attiva spetta ai medesimi soggetti che possono attivare l'applicazione delle misure cautelari facoltative, ossia al soggetto che ha chiesto l'apertura del procedimento disciplinare, ai soggetti in esso intervenuti ovvero, se non è stata chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, ai soggetti che hanno il potere di richiederla.

Requisiti obiettivi

Il procedimento
Quando è chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno **tre giorni liberi** prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
La decisione è adottata nel termine di **dieci giorni** dalla data della presentazione dell'istanza.

Il provvedimento inaudita altera parte
Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede **immediatamente**, senza sentire le parti, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Con il provvedimento, le parti del giudizio, oppure il notaio e il soggetto che ha richiesto la misura di sicurezza, sono convocati **entro dieci giorni** per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento è notificato **almeno cinque giorni** prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due giorni prima.
Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3 dell'art. 158 octies, le parti oppure il notaio e il soggetto che ha richiesto la misura di sicurezza, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non è convalidato.

D5) Le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari (Art. 158-novies)
Il reclamo contro i provvedimenti della Commissione
I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di **dieci giorni dalla notifica**, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio, in quanto compatibili.

Il reclamo contro i provvedimento della Corte d'appello
I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina.

Il ricorso per cassazione
Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso per cassazione per **violazione di legge** nel termine di **venti giorni dalla notifica**. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti.
L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.

Art. 139 testo abrogato in tema di inabilitazione.
E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:
1) contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;
2) che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi [1] ;
3) che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.
Note: 1 La Corte costituzionale, consentenza 2 febbraio 1990, n. 40, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de jure, anzichè sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata.

Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.

Norme abrogate in tema di notificazioni
Art. 273 testo abrogato
La notificazione degli atti indicati negli articoli 152, capoverso 1°, e 155, capoverso 2° della legge, è fatta per lettera raccomandata, e, nel caso di non comparizione, è rinnovata a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede il notaro.
La notificazione delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello deve essere fatta a mezzo di ufficiale giudiziario.

E4) La comunicazione delle decisioni al Ministero e ad altri organi ed enti istituzionali (Art. 158-undecies).

Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate:
a) al Ministero della giustizia;
b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio nazionale del notariato;
e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio;
f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio.
Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.

Norme abrogate in tema di comunicazioni
Art. 274 testo abrogato
I provvedimenti indicati nell'art. 158, capoverso 4°, della legge, debbono essere comunicati in copia al Ministero di grazia e giustizia non più tardi di 10 giorni dopo quello in cui furono pronunziati.

Normativa di riferimento testo a fronte

Legenda colorata delle date di entrata in vigore e delle regole di diritto transitorio
In vigore dal 26/8/2006
Principio del favor rei
In vigore dal 1/01/2007
In vigore dal 1/06/2007 - Applicabile ai procedimenti dal 1/06/2007

Art. 31.

Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. La rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituita dalla seguente:
«Capo III. - Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni».
In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti dal 1/06/2007

Art. 32. **Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89** 1. L'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 148. - 1. In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la - -	***Art. 148 testo abrogato*** *1. Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.* *2. Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio*

al ruolo da meno di dieci anni; b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando è applicata in sostituzione della sospensione; c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi; d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni. 3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione.». **In vigore dal 1/01/2007**	*tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero [1].* *Note:* *1 Vedi gli artt. 268, 269, 270, 271 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 .*

Art. 34. **Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89** **1. Dopo l'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:** «**Art. 149-bis.** - 1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 149, comma 3. 2. La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione. 4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare. **Art. 149-ter. -** 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti già in carica. 2. Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.». **In vigore dal 1/01/2007**	

Art. 35. **Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89** 1. L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio	***Art. 150 testo abrogato*** *1. Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.*

successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonché alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione. **Art. 150-ter. -** 1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche. 2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere. 3. Per l'insediamento della Commissione è necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici. 4. Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autorità di cui all'articolo 150-bis, comma 10.». **In vigore dal 1/01/2007**	

Art. 37. **Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89** 1. L'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 151. - 1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai. 2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	***Art. 151 testo abrogato*** *1. Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.* *2. Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.*
Art. 38. **Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89** 1. L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede. 2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il	***Art. 152 testo abrogato*** *1. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.* *2. Copia dell'istanza o del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento [1] per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo.* *3. Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.*

ricusato con altro componente della Commissione. 4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	

Art. 41. **Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89** 1. L'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonché al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia. 2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facoltà di presentare una memoria. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1. 4. Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	***Art. 155 testo abrogato*** *1. La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.* *2. L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.* *3. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.* *4. Le norme stabilite negli artt. 152 , 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello [1].* *Note:* *1 Vedi gli artt. 96 e 273 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326*

Art. 42. **Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89** 1. L'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	***Art. 156 testo abrogato*** *1. Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.* *2. Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.*

senza la presenza delle parti. 2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione. 3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	*Camera di consiglio.*
Art. 45. **Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89** 1. L'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. 2. Nel giudizio di impugnazione è obbligatorio il patrocinio di avvocato. 3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini di cui al comma 1.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	***Art. 158 testo abrogato*** *1. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione [1].* *2. Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell' art. 139 [1].* *3. Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello [1].* *4. La pronunzia della inabilitazione nei casi degli artt. 139 e 140 è esecutiva nonostante appello [2].* *5. Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.* *6. Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.* *Note:* *1 La Corte costituzionale con sentenza 31 gennaio 1990, n. 40 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.* *2 Vedi l' art. 274, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 .*
Art. 46. **Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89** **1. Dopo l'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:** **«Art. 158-bis. -** 1. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo	

Art. 158-sexies. - 1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c). 2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo. 3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo. 4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, è disposta, anche se non è chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale. 5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non è revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale. 6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non è revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare. 7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento. 8. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonché al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui	

3. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti. 4. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione. **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007** **Art. 158-decies. -** 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto. 2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi. 3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile. 4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche. **Art. 158-undecies. -** 1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate: a) al Ministero della giustizia; b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio; c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio; d) al Consiglio nazionale del notariato; e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio; f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio. 3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.». **In vigore dal 1/06/2007 Applicabile ai procedimenti promossi dal 1/06/2007**	

La domanda che ci si pone è la seguente: in quali limiti si applica al procedimento disciplinare la legge 241/90, contenente norme in materia di procedimento amministrativo, di partecipazione e di diritto di accesso ai documenti amministrativi?

Come accennato, in primo grado abbiamo un organo avente natura formalmente amministrativa in cui la componente prevalente è quella dei notai presieduti da un magistrato; il secondo grado, che si svolge avanti la Corte d'Appello, ha natura giurisdizionale. L'appello è pertanto devoluto alla cognizione del giudice ordinario e quindi il giudizio diventa giurisdizionale in senso stretto.

Il terzo grado, di legittimità, si svolge avanti la Corte di Cassazione.

L'applicabilità della legge 241/90 è da escludere nelle due fasi strettamente giurisdizionali; resta da verificare se ed in quali limiti si applichi alla fase istruttoria e a quella dibattimentale avanti la CO.RE.DI.
Ci sembra che le interferenze e le integrazioni tra le due discipline debbano essere individuate in base ad alcuni principi generali facilmente desumibili direttamente dall'art.1, 1^ comma, della legge 241/90: *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti..."*.
Pertanto, facendo applicazione di tale principio si può affermare che qualora le finalità della legge 241/90 siano già conseguite dalla Riforma, è ovviamente inutile appesantire il procedimento disciplinare con ulteriori adempimenti previsti dalla predetta legge che mira a realizzare il "giusto procedimento amministrativo"; qualora le suddette finalità non siano del tutto conseguite dalla Riforma del disciplinare si deve tentare un procedimento di integrazione tra i due ordini normativi.

2) LA FASE ISPETTIVA

Occorre distinguere la fase ispettiva che si svolge in Archivio da quella istruttoria avanti il Consiglio Notarile;quest'ultima sarà trattata in seguito.

Partiamo con l'esame della prima.

Innanzitutto è da respingere la tesi[4] che la riforma abbia indebolito i poteri del Presidente del Consiglio Notarile a seguito della nuova formulazione dell'art. 129 che prevede che le ispezioni biennali siano eseguite dal Presidente, o da un consigliere da lui delegato, anche disgiuntamente dal Capo dell'Archivio; secondo tale tesi la citata norma sarebbe in contrasto con gli artt. 252 e 253 del Regolamento:

"Art. 252

Non appena presentati gli atti, i repertori ed i registri, si procede alla loro verifica, che è eseguita con perfetta parità di attribuzioni dal presidente del Consiglio notarile e dal conservatore dell'archivio.

Ove per qualche rilievo non vi fosse accordo tra i due ufficiali ispezionanti, debbono farsi risultare succintamente dal verbale le ragioni del dissenso.

.....

Art. 253

Il conservatore dell'archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare.....

3) L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Legge 241/90:

Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi...

Art. 8 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Potrebbe apparire che questa norma appesantisca l'attività dell'Archivio poiché impone comunicazioni scritte che fino ad oggi erano effettuate in modo informale in piena collaborazione con il Consiglio Notarile; tuttavia riteniamo, e qui rettifichiamo una nostra precedente opinione,[5] che tale comunicazione scritta sia superflua poiché ci troviamo di fronte ad un procedimento amministrativo che non ha natura discrezionale essendo imposto dalla legge con carattere di periodicità; infatti l'art. 128 L.N. dispone: *"Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio...Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio siano state osservate le disposizioni di legge"*.

In altri termini l'attività dell'Archivio è interamente disciplinata dalla legge con una scansione temporale rigida e con l'esplicazione di un'attività ampiamente tipizzata; d'altra parte l'art. 7 della legge 241/90 dispone che: *"Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato..."*. Non vi è dubbio che soprattutto nei grandi distretti tale comunicazione comporterebbe un aggravio del procedimento con dilatazione dei tempi a scapito della celerità, efficienza ed economicità del procedimento stesso; quindi non vediamo ostacoli alla prosecuzione di una prassi consolidata ormai da lungo tempo.

4) TERMINI

L'art. 2 Legge 241/90 stabilisce che il procedimento debba essere concluso entro i termini che le singole Amministrazioni abbiano adottato; in mancanza il procedimento deve essere concluso entro novanta giorni dal suo inizio. Pertanto si ritiene che allo stato attuale e fin tanto che l'amministrazione degli Archivi non abbia adottato un proprio regolamento, il procedimento si debba concludere entro novanta giorni dal deposito degli atti con la restituzione degli atti medesimi e l'eventuale richiesta di apertura del procedimento.

La risposta è negativa.
Le norme sulla partecipazione nel procedimento amministrativo hanno lo scopo di fornire un contributo che ha come finalità il garantire celerità, efficienza, economicità e legittimità dell'azione amministrativa tramite un coinvolgimento nel processo decisionale dell' autorità amministrativa. La partecipazione al procedimento in questa fase produrrebbe effetti di segno contrario.
L'accesso ai documenti è altrettanto inammissibile: durante l'attività di controllo e verifica degli atti depositati non sono formati atti o documenti amministrativi, gli unici possibili oggetto di visione o di accesso, bensì giudizi e valutazioni che costituiscono acquisizione di scienza e di conoscenza. A volte tali giudizi e valutazioni si concretizzano in appunti informali o "note verbali" che non assurgono a rango di atto o documento amministrativo essendo destinati a confluire nel verbale ispettivo, unico documento amministrativo sul quale possono essere esercitati i diritti di visione e accesso, diritti che sono esercitabili solo nella seduta ispettiva.
Qualora il notaio volesse esercitare il diritto di accesso in un momento anteriore alla seduta ispettiva, l'Amministrazione farà ricorso al potere di differimento:

"L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento" (art. 24, 4^ comma, della legge 241/90).

L'art. 155 L.N. segna il limite temporale oltre il quale il differimento non può più operare:

"Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonché al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.
2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facoltà di presentare una memoria.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
4. Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo."

Molte amministrazioni pubbliche hanno fatto uso di questo potere di differimento stabilendo nei Regolamenti che disciplinano il diritto di accesso che: a) esso è differito per quanto riguarda la documentazione attinente a inchieste ispettive e formali fino alla conclusione dei relativi procedimenti istruttori; b) esso è differito specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a quei documenti che possano compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. [6]
Insomma si tratta di comparare e soppesare opposte esigenze senza sacrificarne alcuna; l'art. 155 L.N. risolve questo aspetto poiché consente al notaio di poter accedere a tutti i documenti istruttori senza alcuna esclusione e gli assicura piena conoscibilità degli atti nonchè un diritto alla difesa pieno ed effettivo.

7) LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA D'APERTURA DEL PROCEDIMENTO

L'art. 253 del Regolamento è parzialmente integrato e modificato dalla legge 241/90.
Art. 253 del Regolamento
Il conservatore dell'archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare, indicando:
l'anno, il mese ed il giorno;
il nome e il cognome, la qualità, il domicilio o la residenza degli ufficiali che procedono alla ispezione;
il nome, il cognome e la residenza del notaro;
il numero degli atti, dei repertori e dei registri verificati;
le contravvenzioni rilevate;
*e, **succintamente**, le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del notaro.*
Il verbale è sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.
Uno degli esemplari del verbale è depositato nell'archivio notarile, l'altro è trasmesso immediatamente al procuratore della Repubblica per gli effetti di cui all'articolo seguente.
Copia del verbale d'ispezione deve essere depositata nell'ufficio del Consiglio notarile.

A sua volta l'art. 3 Legge 241/90 dispone:

"1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere."

Probabilmente l'obbligo di motivazione costituisce la disposizione di maggiore impatto sulla richiesta di apertura del procedimento disciplinare; essa in particolare è destinata ad incidere sull'atto introduttivo del procedimento, la richiesta di apertura, da chiunque essa provenga.
Oggi può apparire ovvio che i provvedimenti debbano essere motivati ma prima dell'introduzione di questa norma si era soliti affermare l'inesistenza di un obbligo generale di motivazione; inoltre dottrina e giurisprudenza hanno molto dibattuto il sindacato sulla motivazione abbandonando una iniziale posizione di valutazione della motivazione intesa come controllo formale per approdare ad una fase finale che ammette un controllo sostanziale su di essa. Attualmente la motivazione è rilevante *"come indicazione dell'itinerario conoscitivo e valutativo fatto dall'autorità per adottare il provvedimento"*.[8]
La mancanza, l'insufficienza di motivazione, ovvero una motivazione di stile, carente, contraddittoria, sommaria o generica, rilevano quale classico vizio di "eccesso di potere".

f) esiste sempre la facoltà per il notaio "monitorato" di omettere i nominativi dei clienti, anche rendendoli non leggibili, qualora essi possano rivelare una prestazione "delicata" se non sensibile.

Infine occorre ricordare che in questa materia domina il principio del "bilanciamento degli interessi" e cioè un ponderato contemperamento degli opposti interessi in gioco che porta a dare la prevalenza esclusiva di un interesse sull'altro solo se non vi è alcuna alternativa.
Esattamente la Corte di Cassazione ha di recente deciso che un presunto diritto alla riservatezza non possa consentire al notaio di rifiutare la sua collaborazione al Consiglio Notarile; conseguentemente ha confermato la sentenza di merito che lo condannava per mancata collaborazione.[11]

9) L'ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ISTRUTTORIA DEL CONSIGLIO NOTARILE

Riteniamo, come accennato, che l'art. 160 L.N. (*"Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge , ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni"*) sia norma di applicazione residuale che deve tener conto non tanto di eventuali lacune della riforma quanto piuttosto della natura giuridica della fase istruttoria e della fase dibattimentale del procedimento.
Pertanto questo procedimento d'integrazione non sarò operato sulle norme procedurali, che la riforma del disciplinare ha elaborato in modo dettagliato, quanto piuttosto sui principi che emergono dalla legge 241/90; infatti quest'ultima esprime principi generali dell'azione amministrativa valevoli anche nell'applicazione della riforma del disciplinare. Tali principi sono riassunti nei concetti di trasparenza, economicità, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, equo contemperamento degli interessi pubblici e privati, principi tutti da bilanciare con quelli della segretezza e/o riservatezza connaturati alle peculiarità dell'attività di vigilanza e d'indagine. La legge 241/90 trova pertanto applicazione solo se è necessario salvaguardare quei principi.
Occorre anche tener presente che la doverosa attività di vigilanza non è di per sé idonea ad incidere nella sfera giuridica dell'interessato; si ritiene che anche quando tale fase di vigilanza si concretizzi in specifici atti di verifica ed accertamento di singole posizioni, si versi in una fase sub-procedimentale, o endoprocedimentale, che è sotratta alla legge 241/90 sia per non ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa sia per tutelare la segretezza e riservatezza delle informazioni e delle persone coinvolte. Infatti tutti gli atti prodromici alla formulazione di un'eventuale istanza di apertura di procedimento disciplinare non sono autonomamente impugnabili ma sono accessibili presso la Commissione, se è promosso il procedimento; i loro vizi di legittimità sono deducibili nella fase dibattimentale avanti la Commissione, fase nella quale l'interessato gode di ampie garanzie: diritto di accesso ai documenti pieno ed incondizionato, piene garanzie difensive, rispetto totale del principio del contraddittorio, triplice grado di giudizio.
Il diritto di accesso nella fase anteriore all'apertura del procedimento disciplinare è da escludere stante le sue tipiche finalità; infatti esso è finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (diritto soggettivo/interesse legittimo) suscettibili di lesione immediata.

B1) Aspetti generali

1. In questa fase sono ancora prevalenti gli interessi pubblici diretti alla tutela della categoria e dell'utenza: totale inapplicabilità della legge 241/90: non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento né è consentito l'accesso ai documenti.
2. Accertamento sommari e raccolta informazioni non costituiscono apertura del procedimento, poiché quest'ultima si realizza solo con il deposito dell'istanza dell'organo procedente presso la segreteria della Commissione.
3. Non decorrono termini di sorta, poiché si tratta di attività istituzionale permanente e continua.
4. Il presidente può incaricare uno o più consiglieri a collaborare nell'assunzione delle informazioni; ciò rientra nei suoi poteri discrezionali, non investe il Collegio con la proposta di apertura del procedimento disciplinare.

B2) Istruttoria a seguito di esposto

In questa fase si manifesta anche la funzione di conciliazione del Consiglio per il tramite del Presidente; la linea di confine tra attività di interposizione ed attività istruttoria è molto labile:

Art. 93 L.N.
Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:
……
5) s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

Pertanto si ritiene che:
1. Non vi è ancora apertura del procedimento, quindi ancora una volta la legge 241/90 è totalmente inapplicabile.
2. Se è necessario assumere informazioni a seguito di esposto il Presidente convoca il notaio, sempre nell'ambito delle sommarie informazioni, per acquisire il suo punto di vista. L'inoltro dell'esposto al notaio è discrezionale in relazione al contenuto dello stesso; ad esempio sarà necessario quando il fatto segnalato non sia recente e richieda la consultazione di documenti d'archivio o l'esibizione di documenti.
3. Non è consentito instaurare alcun contraddittorio né muovere contestazioni specifiche.
4. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, redige apposito verbale delle sommarie informazioni, eventualmente destinato a confluire nella successiva e finale relazione al Collegio.
5. Qualora il notaio chieda comunque di accedere agli atti dell'istruttoria, si farà ricorso al potere di differimento, cioè gli si comunica che tutta la documentazione sarà accessibile solo dopo aver depositato l'eventuale istanza di apertura del procedimento; nella motivazione del differimento sarà evidenziato la circostanza che l'accesso in questa fase costituirebbe un

accertamenti o, comunque, riservarsi la decisione: in ogni caso il procedimento non è ancora aperto.
-2) Quindi non è dovuta la notizia dell'avvio del procedimento (art. 8 legge 241/90), notizia che è assorbita e coincide con l'eventuale e successivo avviso di inizio del procedimento disciplinare (art. 155 L.N.)
-3) Qualora il Consiglio dovesse deliberare l'archiviazione del procedimento ragioni di opportunità ne consigliano la comunicazione al notaio solo nel caso in cui egli sia stato ascoltato nell'ambito delle sommarie informazioni e a seguito di un esposto; infatti il provvedimento di archiviazione costituisce provvedimento definitivo con rilevanza esterna poiché diretto a soddisfare un interesse morale del notaio (insussistenza/irrilevanza dei fatti per i quali si procede).
-4) Deliberata dal Consiglio l'apertura del procedimento, il Presidente ha l'obbligo di attivare il procedimento disciplinare con il deposito dell'istanza d'apertura; tra delibera consiliare e deposito non vi è un termine da rispettare non essendo applicabile il termine di 90 giorni di cui all'art. 2 della lgge 241/90 che non è compatibile con la seguente prescrizione:

Art. 153 L.N. n. 2.
Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante).

Tuttavia si reputa che tale deposito pur dovendo essere effettuato con sollecitudine, non potrà non tener conto dei carichi di lavoro contingenti e dell'eventuale carenza/assenza del personale di segreteria.

10) L'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO E LA PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO (Art. 9 Legge 241/90)

Stante la particolare natura del procedimento disciplinare è da escludere l'intervento nella fase istruttoria o in quella dibattimentale di altri soggetti, ad esempio del soggetto che ha presentato un esposto. Infatti l' interesse dell'esponente è strumentale e sudordinato alla tutela degli interessi pubblici oggetto del procedimento. Il provvedimento finale (decisione) è destinato a produrre effetti solo nella sfera giuridica del notaio incolpato; le doglianze dell'esponente hanno rilevanza ai fini dell'attivazione del procedimento ma non hanno una tutela diretta e specifica in questa sede, tale da creare un contraddittorio con l'esponente medesimo.
Tale aspetto, le particolari esigenze di riservatezza che connotano il procedimento e la circostanza che l'esponente non riveste nell'impianto della Riforma la qualità di parte in senso processuale, inducono a ritenere che l'esponente non possa godere dei diritti di accesso e consultazione dei documenti del procedimento.
Né, infine, il procedimento disciplinare può essere utilizzato dall'esponente surrettiziamente per precostituire prove da far valere in un eventuale giudizio civile; sicchè l'esponente ha il diritto di essere informato sull'esito del procedimento ma non può chiedere copia della decisione. Infatti la responsabilità disciplinare si basa su presupposti diversi dalla responsabilità civile tanto che può esservi l'una senza l'altra. Inoltre prevalgono esigenze di riservatezza ben presenti sia nella legge notarile sia nel regolamento:

art. 91 L.N.: "*Chiunque... può aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone..*";

La Riforma ha meglio definito ed ampliato i compiti istituzionali di vigilanza del Consiglio. Infatti l'art. 147, lettera b) L.N. sanziona espressamente la condotta del notaio che "viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato". Con tale integrazione si è inteso superare:

A) il dubbio, strumentale, che l'art. 147 L.N. sia una norma in bianco che non rispetta il principio della tipicità e tassatività della condotta sanzionabile;
B) il dubbio, anch'esso strumentale, che le norme deontologiche abbiano natura di regole etiche e non giuridiche, fondate sul comune sentire della categoria, con la conseguenza che sarebbero destinate a regolare solo i rapporti tra notai e tra questi e il Consiglio con l'esclusione di qualsiasi prescrizione sulle modalità di esercizio della professione.

Il secondo di questi dubbi è stato definitivamente cancellato dalla recente modifica del Codice deontologico che dispone al paragrafo 44: *"Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica e ingiustificata inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione. I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell'interesse generale".*
Pertanto le norme deontologiche pur essedo precetti extra-giuridici assumono, in forza del richiamo operato dal citato art. 147, lettera b) L.N., la forza vincolante e precettiva di una norma di legge.

Quanto ai poteri istruttori la Riforma ha innovato in due direzioni; nella fase dell'istruttoria dibattimentale ha consentito ai soggetti che hanno promosso il procedimento di presentare in Commissione memorie, indicare i mezzi di prova e partecipare alla discussione; inoltre: *"Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili" (art. 156 bis, 7^ comma, L.N.).*
Quindi la fase dell'istruttoria dibattimentale del nuovo procedimento disciplinare diventa un momento importante consentendo al soggetto che ha promosso il procedimento e alla Commissione un approfondimento probatorio delle indagini preliminari.
Nella fase delle indagini preliminari il nuovo art 93 bis L.N. ha introdotto l'istituto dell'accesso agli studi notarili così ampliando ulteriormente i poteri del Consiglio che erano costretti nei limiti imposti dall'art. 267 del Regolamento:
"1. Il Presidente del Consiglio Notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportuno i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio Notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.
2.Le autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste".
In particolare l'introduzione dell'istituto dell'accesso nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza è finalizzato alla rapida acquisizione di materiale probatorio e a garantirne la genuinità qualora vi sia il timore che esso possa essere alterato; l'accesso sarà effettuato in presenza di indizi e segnalazioni che fanno presumere un esercizio dell'attività gravemente difforme dalle prescrizioni deontologiche. Esso, però, non deve essere confuso con l'ispezione straordinaria prevista dall'art. 127 L.N.[13] che è, invece, strumento cautelare ed intrusivo quando si sono acquisiti da altre fonti indizi di gravi e reiterate inadempienze che fanno sospettare una vasta violazione non solo delle norme della Legge Notarile e di quelle deontologiche ma anche di quelle civili e penali.
E' evidente che l'incisività dell'accesso è assicurato dalla rapidità con cui viene eseguito; tali esigenze rendono, a nostro avviso, superflua la comunicazione di avvio procedimento prevista

amministrazioni e gli uffici pubblici. .... 3.....	presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.

E' di tutta evidenza che agli obblighi e doveri del notaio corrisponde oggi un diritto-dovere del Presidente del Consiglio Notarile di accedere agli studi. In termini amministrativi: al potere del Presidente corrisponde una situazione di soggezione del notaio.
L'accesso pertanto si presenta non solo quale strumento di vigilanza ma anche quale risorsa a disposizione del Consiglio per reagire nei confronti del notaio inadempiente cioè del notaio che si sottrae ai controlli dell'organo di vigilanza o tenda ad eluderli o a renderli difficoltosi. La mancanza di collaborazione determina l'apertura di un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 147 lettera b) L.N. in riferimento ai paragrafi 24 e 25 del Codice deontologico; l'accesso è preordinato all'acquisizione di quei documenti che il notaio si è rifiutato di consegnare in tutto o in parte.
L'avviso d'inizio del procedimento disciplinare (art. 155 L.N.) per mancanza di collaborazione è equivalente alla comunicazione d'avvio del procedimento prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90; dalla notifica dell'avviso d'inizio del procedimento sarà possibile accedere in ogni momento allo studio del notaio senza alcun'ulteriore formalità. Si ribadisce che l'accesso è la diretta conseguenza delle resistenze o del rifiuto a collaborare qualificati dalla giurisprudenza quale indice di scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento.
Quindi a nostro avviso anche in questo caso per poter procedere all'accesso non sussiste l'obbligo di inviare preventivamente la comunicazione d'avvio procedimento (artt. 7 e 8 legge 241/90).
Evidentemente l'ulteriore rifiuto del notaio in sede d'accesso, ovvero le resistenze all'accesso avanzate con motivazioni pretestuose, realizzano una figura di illecito disciplinare a carattere continuato e permanente che, quale aggravante impropria, rende applicabile una sanzione di gravità maggiore.
Riassumendo e concludendo: l'urgenza della situazione o la condotta non collaborativa del notaio rendono superflua la comunicazione d'avvio procedimento; l'accesso agli studi non è una consulenza tecnica o un accertamento tecnico preventivo che debbano essere preventivamente comunicati per garantire il contraddittorio.
La mancanza di collaborazione e le resistenze all'accesso autorizzano, infine, il Consiglio ad esaminare presso l'Archivio gli estratti repertoriali e a chiederne copia "*dandone preventivo avviso ai notai interessati*". La previsione di tale avviso non contraddice quanto affermato; in realtà con tale avviso si documenta la grave e reiterata inadempienza del notaio che costringe il Consiglio a recuperare presso l'Archivio l'unica documentazione reperibile senza la collaborazione dello stesso notaio. L'avviso non è la comunicazione d'avvio procedimento ma è la documentazione di una responsabilità aggravata del notaio inadempiente.
Un'ultima annotazione: l'art 93 bis L.N. prevede che l'accesso sia effettuato dal Presidente o da un delegato. Invece il paragrafo 25 del Codice Deontologico prevede la possibilità di nominare due delegati. Tenuto conto della necessità di verbalizzazione, di cui si dirà, all'accesso parteciperanno sempre due componenti del Consiglio, uno dei quali è sempre il Segretario mentre l'altro sarà il Presidente o un delegato. Infine il paragrafo 25 C.D. integra l'art. 93 bis L.N. estendendo l'accesso anche agli uffici secondari.
Quanto alle modalità di esercizio dell'accesso, l'art. 25 della legge 241/90 sopperisce in parte alla carente normativa: "*Art. 25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è*

13) I PROVVEDIMENTI DELLA CO.RE.DI. SONO RICORRIBILI AVANTI LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA?

Secondo un orientamento della giustizia amministrativa è impugnabile solo il provvedimento che sia formalmente e materialmente un atto amministrativo; è tale l'atto che promana da un'autorità amministrativa e che sia emesso nell'esercizio di un potere amministrativo. Se si aderisce a tale orientamento ne consegue che i provvedimenti della CO.RE.DI. non sono impugnabili avanti gli organi della giustizia amministrativa poiché la Commissione, pur essendo organo amministrativo, svolge attività sostanzialmente giurisdizionale. La struttura del giudizio disciplinare e delle impugnazioni non lascia spazio all'intervento del giudice amministrativo. Infatti il provvedimento della Commissione non è il fruttto di un autonomo potere discrezionale, al quale contribuiscono i destinatari del provvedimento con la loro partecipazione, bensì è una decisione da qualificare giurisdizionale essendo caratterizzata, come già rilevato, dalla terzietà dell'organo giudicante, dal rispetto del principio della domanda, del contraddittorio, del diritto alla difesa e dal triplice grado di giudizio.

14) PUO' ESSERE SOLLEVATA ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE?

Le norme che disciplinano i giudizi di legittimità costituzionale costituiscono un *corpus* complesso; in particolare si segnalano le leggi 9 febbraio 1948 n. 1 e 11 marzo 1953 n. 87.
Art.1 legge n. 1/1948: *"La questione di legittimità costituzionale...rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione".*
Art. 23 legge n. 87/1953: *"Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza...".*
La Corte ha assunto un concetto assai ampio di giudice e di giurisdizione, prescindendo dagli effetti formali dell'atto ed avendo riguardo alla posizione di terzietà dell'organo giudicante ed al carattere dialettico del procedimento decisorio.
Ne consegue che sia avanti alla Co.Re.Di. sia avanti alla Corte d'Appello è possibile sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale.[15]

15) SI APPLICA LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI?

L'art.1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 dispone che *"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".* Il successivo articolo 3 elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione; in questi procedimenti esclusi dalla sospensione non figura il procedimento disciplinare. Se si attribuisce prevalenza alla natura amministrativa del procedimento, non si applica la sospensione; se, invece, si considera prevalente la funzione giurisdizionale del procedimento, si deve concludere per l'ammissibilità della sospensione.
La Cassazione a sezioni unite ha accolto quale criterio interpretativo la seconda soluzione. [16]

Arturo Brienza – Notaio in Milano

Tra le varie soluzioni percorribili si è pertanto preferito optare, anche per esigenze di costituzionalità, su quella che prevede, almeno in primo grado, la composizione di un collegio misto di notai e magistrati, con una presenza maggiore dei primi, il che consente all'organo disciplinare di mantenere veste amministrativa" (Casu, Studio n. 482-2006/C del 15 settembre 2006).

[3] Cfr.: Cassazione, Sez. 3^, 23 aprile 2004 n. 11412, e Sez. Unite 7 dicembre 2001 n. 9328.

[4] Condò, "Modifiche alla figura...", cit.

[5] A.Brienza, Brevi annotazioni..., in FederNotizie n. 1, 2007 pagg. 29 e ss.

[6] Vedasi l'art 9 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 portante " Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi"

[7] M.Cosio, in Vita Notarile, 1996, pag. 1046 e ss.

[8] M.S.Giannini, Diritto Amministrativo, Vol. II, pag. 696 e ss, Giuffrè Milano 1988.

[9] Cfr.: Quesito n. 3297 dell'Osservatorio di Deontologia e Studio del CNN n. 5397/C approvato il 15 dicembre 2005.

[10] "Art. 37 - (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti"

[11] Corte di Cassazione, Sez. 3^, Sentenza 14-30 novembre 2006 n. 25504.

[12] CNN, Studi Civilistici, Studio n. 4904 approvato il 6 maggio 2004. Cfr., con riferimento agli avvocati: Decisione del Garante in data 29 marzo 2001.

[13] Art. 127 L.N.: " 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede".
Art. 249 R.N.: "L'alta vigilanza che, ai termini dell'art. 127 della legge, il ministro di grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti o sezioni di Corte di appello, ed i procuratori del Re esercitano nei limiti delle rispettive giurisdizioni sui notari, Consigli ed archivi notarili, include la facoltà di ordinare o promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto agli archivi, quanto agli uffici dei notari e dei Consigli notarili. Le stesse autorità possono anche prendere o promuovere quelle determinazioni, che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Consigli, archivi od uffici".

[14] Ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 marzo 2004 n. 1246; Sez. IV, 30 dicembre 2003 n. 9155; Sez, III, 29 ottobre 2002 n. 5916; Sez. VI, 9 ottobre 1998 n. 1377; Sez. IV, 11 marzo 1997 n.226.

[15] Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, pag. 267 ess.; Cerri, Sindacato di costituzionalità, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XX, Roma, 1990, pagg. 5 ess

[16] Cassazione, Sez. Unite, 7 dicembre 2001 n. 9328.